

COMUNE DI ROTA GRECA

Provincia di Cosenza

Prot. n. 128/2019

del 10.1.2019

AVVISO PUBBLICO

Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione del contributo annuale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione nel Comune di Rota Greca – Anno 2019.

VISTE :

Legge Regionale n.32 del 25.11.1996
Legge n.431 del 09.12.1998
Legge Regionale n.14 del 24.5.1999
Legge Regionale n.1/2006
Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.1999
Delibera CIPE n.1000 del 30.6.1999
Delibera di Giunta Regionale n.3517 del 22.11.1999
Delibera di Giunta Regionale n. 381 del 16.05.2001
Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 31.05.2001
Delibera di Giunta Regionale n. 758 del 06.08.2002
Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006

E' indetto il concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all'assegnazione di contributo annuale, per l'anno 2019, per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, con un contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea.
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. In base a quanto previsto dal comma 13 art. 11 (Piano casa) del Decreto-Legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ai fini del riparto del Fondo nazionale di cui in oggetto *i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti dal comma 4 devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione.*
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.

5. Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale.
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a) titolarità di un diritto reale di «nuda proprietà»;
 - b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d) proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio.
10. Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
11. Valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore ad € 17.000,00;
12. Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A:

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS.

Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%

Fascia B

Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00

Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%

13. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

14. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili.

15. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

16. I requisiti di cui al punto 3 «Beneficiari» sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato da D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

17. non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000.

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00.

b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00
2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Decesso

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Domanda di accesso e certificazione

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso l'ufficio protocollo o dei servizi sociali del Comune o sul sito www.comune.rotagreca.cs.it, nella sezione avvisi.

La domanda medesima alla quale **dovrà essere allegata obbligatoriamente copia del contratto regolarmente registrato e copia modello ISE-ISEE dovrà pervenire al protocollo del Comune di Rota Greca entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.**

Presso la sede comunale è disposto un apposito ufficio informazione e supporto per agevolare la corretta formulazione delle domande.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

DISPOSIZIONI GENERALI – ACCERTAMENTI DEI REQUISITI

Il reddito da assumere a riferimento sarà quello risultante dal modello ISE-ISEE ed il valore del canone sarà quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Il Comune applicherà le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
- b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo
- c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore compreso tra 0 e 15%,
il Comune prima dell'erogazione del contributo:

- verificherà l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- escluderà dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;

- procederà alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà la relativa graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria verrà affissa all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi, per permettere l'inoltro di ricorsi e/o richieste di rettifica della posizione in graduatoria.

Successivamente gli uffici comunali istruttori, esamineranno i ricorsi e le richieste di rettifica, disporranno eventuali verifiche e procederanno alla stesura definitiva della graduatoria che sarà pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Regione Calabria, Assessorato LL.PP. – , per consentire la ripartizione dei contributi.

ALTRE DISPOSIZIONI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita dalla Legge penale e comporta altresì l'esclusione dal concorso. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Comune di ROTA GRECA nei limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;

Rota Greca, 10.1.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO (F:to)Roberto Albano

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Rota Greca (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

Rota Greca, li 10.01.2019

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(F.to) Roberto Albano